Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **•Roma - Mercoledì, 22 gennaio 1930 - Anno VIII** **Numero 17**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13 — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275: *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi: Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45: *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68: *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2: *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva* (già *Bemporad*) *Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485 — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monuza; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta„ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 92.

REGIO DECRETO 25 novembre 1929, n. 2248.
Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contenente disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il titolo di dottore in scienze agrarie spetta esclusivamente ai laureati dai Regi istituti superiori agrari del Regno, salvo il disposto dell'art. 22.

Art. 2.

Presso ogni locale associazione sindacale dei dottori in scienze agrarie legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei dottori in scienze agrarie esercenti la professione di agronomo. In detto albo sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite nel presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

Art. 3.

La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926,

n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali le esercitano a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Esso decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 4.

Per essere iscritto nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale;

c) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, salvo le disposizioni dell'art. 21.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi si trovino iscritti debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5.

La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed è accompagnata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5° certificato dell'approvazione all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, lettera *c*), ovvero, nei casi preveduti dagli articoli 21 e 22, il diploma ivi indicato.

Art. 6.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7.

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo, ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere dati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

Gli impiegati medesimi, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 8.

L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alla cancelleria della Corte d'appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia della circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.

Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchè di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9.

Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.

Art. 10.

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in altro albo.

Art. 11.

Le pene disciplinari, che il Comitato può applicare per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 12.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinchè possa presentare le

sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14.

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15.

Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato, quanto al Procuratore del Re, ad una Commissione centrale per i dottori in scienze agrarie, che ha sede presso il Ministero della giustizia.

Nello stesso termine è concesso altresì ricorso al Direttorio dell'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal Procuratore del Re, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione centrale della somma di L. 100.

La Commissione è nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni. Essa è composta, oltre che del presidente, di otto membri, dei quali quattro sono scelti fra coloro che saranno designati in numero doppio dal Direttorio dell'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie. I detti membri devono essere iscritti nell'albo professionale dei dottori in scienze agrarie; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della Commissione.

La Commissione centrale stabilirà con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti innanzi ad essa.

Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 16.

Sono di spettanza della professione dei dottori in scienze agrarie la direzione e l'amministrazione di aziende agrarie; l'assistenza ai contratti agrari; il progetto, la condotta e la stima dei lavori per miglioramenti, trasformazioni e bonificamenti di tenute e imprese agrarie; i giudizi di accertamento di qualità, quantità e valore delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie anche per gli effetti che hanno su di esse in ogni senso le operazioni della tecnica e delle azioni esteriori; i lavori relativi alla gestione, stima, funzioni peritali ed arbitramentali, relativi a fondi rustici, alle industrie rurali, quali la zootecnica, l'enotecnica, l'oleificio, il caseificio, il zuccherificio e simili, nonchè i lavori e gli incarichi riguardanti, in generale, la coltivazione, il commercio e la utilizzazione delle piante agrarie e dei loro prodotti.

Art. 17.

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione dei dottori in scienze agrarie e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altra professione.

Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 18 a 23 del regolamento approvato con R. decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per quanto concerne i rapporti fra le professioni dei geometri, degli ingegneri civili, dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari.

Art. 18.

Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai dottori in scienze agrarie, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando ricorra una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare;

b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica;

c) che non vi siano nelle località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Art. 19.

Spetta all'associazione sindacale:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di dottore in scienze agrarie e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

L'associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.

La stessa associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

Art. 20.

I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può, inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non siasi provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.

Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.

Art. 21.

Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo tutti coloro che ottennero, presso una delle Scuole indicate nell'art. 1, il diploma di laurea, quando le disposizioni, vigenti al tempo in cui lo conseguirono, davano al diploma suddetto l'effetto di abilitare all'esercizio professionale.

Art. 22.

Per i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, è considerato equipollente, agli effetti dell'uso del titolo di dottore in scienze agrarie e dell'iscrizione nell'albo, il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

Art. 23.

Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo professionale dei dottori in scienze agrarie in base alle domande che gli interessati abbiano presentate nella cancelleria del tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui cominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.

Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIULIANO — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 60. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **93**.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1929, n. **2249**.

Modifica del R. decreto 19 luglio 1929, n. 1486, circa la competenza del Tribunale sciaraitico di Suk-el-Giuma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497;

Visto il R. decreto 19 luglio 1929, n. 1486, che istituisce i Tribunali sciaraitici della Tripolitania;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, sentito il Governatore della Tripolitania;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modifica del R. decreto 19 luglio 1929, n. 1486, la competenza del Tribunale sciaraitico di Suk-el-Giuma è estesa al territorio della Delegazione circondariale di Castel Benito.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 61. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 94.

REGIO DECRETO 24 giugno 1929, n. 2252.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Fratte Rosa ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di San Lorenzo in Campo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 settembre 1928-VI, n. 2273, col quale i comuni di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo venivano riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo San Lorenzo in Campo;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di San Lorenzo in Campo rivolta ad ottenere che per tutto il territorio del detto Comune funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Fratte Rosa è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di San Lorenzo in Campo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di San Lorenzo in Campo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 64. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 95.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2253.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Primeglio, Schierano e Marmorito ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Passerano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 febbraio 1929, n. 315, col quale i comuni di Passerano, Primeglio, Schierano e Marmorito venivano riuniti in un solo comune denominato Passerano-Marmorito, con sede a Passerano;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Passerano-Marmorito funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Primeglio, Schierano e Marmorito sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Passerano è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Passerano-Marmorito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 65. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 96.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 2241.

Determinazione dei contributi dovuti dai Comuni delle provincie di Perugia e di Terni, per il quinquennio 1929-1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° gennaio 1929 nei Comuni delle provincie di Perugia e di Terni: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Perugia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Perugia e di Terni deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 53. — MANCINI.

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b, del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di PERUGIA.			
1	Assisi	56	800	44,800
2	Bastia	13	»	10,400
3	Bettona	11	»	8,800
4	Bevagna	20	»	16,000
5	Cannara	10	»	8,000
6	Cascia	21	»	16,800
7	Castiglione del Lago	29	»	23,200
8	Cerreto di Spoleto	8	»	6,400
9	Citerna	7	»	5,600
10	Città della Pieve	21	»	16,800
11	Città di Castello	75	»	60,000
12	Collazzone	12	»	9,600
13	Corciano	13	»	10,400
14	Costacciaro	8	»	6,400
15	Deruta	15	»	12,000
16	Foligno	114	»	91,200
17	Fossato di Vico	8	»	6,400
18	Fratta Todina	4	»	3,200
19	Gualdo Cattaneo	16	»	12,800
20	Gualdo Tadino	29	»	23,200
21	Gubbio	78	»	62,400
22	Lisciano Niccone	7	»	5,600
23	Magione	27	»	21,600
24	Marsciano	37	»	29,600
25	Massa Martana	14	»	11,200
26	Monte Castello di Vibio	4	»	3,200
27	Montefalco	18	»	14,400
28	Monteleone di Spoleto	6	»	4,800
29	Monterchi	7	»	5,600
30	Monte Santa Maria Tiberina	10	»	8,000
31	Montone	11	»	8,800
32	Nocera Umbra	30	»	24,000
33	Norcia	32	»	25,600
34	Paciano	4	»	3,200
35	Panicale	14	»	11,200
36	Passignano sul Trasimeno	14	800	11,200
37	Piegaro	14	»	11,200
38	Pietralunga	15	»	12,000
39	Poggiodomo	3	»	2,400
40	Preci	11	»	8,800
41	San Giustino	16	»	12,800
42	Scheggia e Pascelupo	10	»	8,000
43	Sellano	12	»	9,600
44	Sigillo	9	»	7,200
45	Spello	19	»	15,200
46	Spoleto	101	»	80,800
47	Todi	55	»	44,000
48	Torgiano	13	»	10,400
49	Trevi	18	»	14,400
50	Tuoro sul Trasimeno	9	»	7,200
51	Umbertide	45	»	36,000
52	Valfabbrica	8	»	6,400
53	Visso	10	»	8,000
	Totali	1,171		936,800
	II. — Provincia di TERNI.			
1	Acquasparta	12	800	9,600
2	Allerona	5	»	4,000
3	Alviano	3	»	2,400
4	Amelia	24	»	19,200
5	Arrone	8	»	6,400
6	Attigliano	2	»	1,600
7	Baschi	18	»	14,400
8	Calvi dell'Umbria	6	»	4,800
9	Castel Giorgio	7	»	5,600
10	Castel Viscardo	6	»	4,800
11	Fabbro	7	»	5,600
12	Ferentillo	8	»	6,400
13	Ficulle	8	»	6,400
14	Giove	2	»	1,600
15	Guardea	6	»	4,800
16	Lugnano in Teverina	5	»	4,000
17	Montecastrilli	15	»	12,000
18	Montefranco	4	»	3,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Totale
19	Montegabbione.	5	800	4,000
20	Monteleone d'Orvieto .	6	»	4,800
21	Narni.	42	»	33,600
22	Orvieto	42	»	33,600
23	Otricoli	4	»	3,200
24	Parrano.	5	»	4,000
25	Penna in Teverina. . .	2	»	1,600
26	Polino.	1	»	800
27	Porano	3	»	2,400
28	San Gemini	6	»	4,800
29	San Venanzo	14	»	11,200
	Totali . . .	276		220,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 97.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2255.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cenesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 733, col quale il comune di Cenesi è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Cisano sul Neva;

Vista la deliberazione del podestà di Cisano sul Neva rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cenesi;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Cenesi è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 67. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 98.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2254.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Perloz ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Pont S. Martin.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1929, n. 442, col quale i comuni di Perloz e di Pont S. Martin venivano riuniti in un solo comune denominato Ponte San Martino, con sede a Pont S. Martin;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Ponte San Martino funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Perloz è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Pont S. Martin è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Ponte San Martino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 66. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 99.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2256.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Campochiesa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 653, col quale il comune di Campochiesa è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Albenga;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Albenga rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Campochiesa;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Campochiesa è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 68. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **100**.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **2261**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Scavolino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° novembre 1928-VI, n. 2547, col quale il comune di Scavolino è stato soppresso e parte del rispettivo territorio aggregato a quello di Pennabilli;
Vista la deliberazione del 29 novembre 1928 del podestà di Pennabilli rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Scavolino;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Scavolino è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 73. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **101**.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **2258**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Baldissera Canavese, Campo Canavese e Muriaglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1929-VII, n. 443, col quale i comuni di Baldissera Canavese, Campo Canavese e Muriaglio sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Castellamonte al quale sono state aggregate pure le frazioni di Vivario di Castelnuovo Nigra e San Giovanni di San Martino Canavese;
Vista la deliberazione del podestà di Castellamonte rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Baldissera Canavese, Campo Canavese e Muriaglio;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Baldissera Canavese, Campo Canavese e Muriaglio sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 70. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **102**.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. **2257**.

Modifica degli articoli 22 della legge forense 25 marzo 1926, n. 453, e 33 del relativo regolamento 26 agosto 1926, n. 1683, concernenti la Commissione per gli esami di procuratore legale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, e 9 e 33 del relativo regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683; l'art. 8 del R. decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 2943;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione per gli esami di procuratore legale, di cui agli articoli 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, e 33 del relativo regolamento, si compone di un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al 5°, che la presiede, e di quattro membri: un magistrato del Ministero pubblico, di grado non inferiore al 6°, un professore di materie giuridiche presso una università del Regno, sia di ruolo che incaricato o libero docente, o presso un istituto superiore, sia di ruolo che incaricato, e due procuratori designati dal-

la Commissione Reale per l'ordine dei procuratori del capoluogo del distretto della Corte fra i procuratori che abbiano anzianità d'iscrizione non inferiore a cinque anni e che all'atto della nomina si trovino iscritti nell'albo del capoluogo medesimo.

I membri supplenti possono intervenire nella Commissione in sostituzione di qualsiasi dei membri effettivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insèrto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 69. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **103**.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **2259**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Boara Polesine, Buso Sarzano, Borsea, Concadirame, Grignano Polesine e Sant'Apollinare con Selva.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1462, col quale i comuni di Boara Polesine, Buso Sarzano, Borsea, Concadirame, Grignano Polesine e Sant'Apollinare con Selva sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Rovigo;

Vista la deliberazione del podestà di Rovigo rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Boara Polesine, Buso Sarzano, Borsea, Concadirame, Grignano Polesine e Sant'Apollinare con Selva;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Boara Polesine, Buso Sarzano, Borsea, Concadirame, Grignano Polesine e Sant'Apollinare con Selva sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 71. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **104**.

REGIO DECRETO 24 giugno 1929, n. **2260**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Serra Sant'Abbondio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 1986, col quale i comuni di Frontone e di Serra Sant'Abbondio venivano riuniti in un solo comune denominato Frontone Serra con sede e capoluogo in Frontone;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Frontone Serra funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Serra Sant'Abbondio è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Frontone è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Frontone Serra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 72. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **105**.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1929, n. **2282**.

Autorizzazione, in via eccezionale, dell'assunzione di 20 alunni d'ordine in prova nell'Amministrazione dell'interno mediante concorso per esame, a norma delle disposizioni vigenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Ritenuto che per inderogabili e urgenti esigenze di servizio si rende assolutamente indispensabile l'assunzione di nuovo personale di gruppo *C* nell'Amministrazione dell'interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione di venti alunni d'ordine in prova nell'Amministrazione dell'interno,

mediante concorso per esame, a norma delle disposizioni vigenti.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 93. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **106.**

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. **2284.**

Autorizzazione, in via eccezionale, dell'assunzione di 150 alunni d'ordine nella carriera di P. S. mediante concorso per esame, a norma delle disposizioni vigenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, recante provvedimenti diretti a limitare il personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, con cui è stata prorogata fino al 20 agosto 1930 la efficacia delle disposizioni del predetto Regio decreto;

Ritenuto che inderogabili ed urgenti esigenze di servizio richiedono che si faccia luogo a nuova assunzione di personale d'ordine di pubblica sicurezza;

Ritenuto, d'altra parte, che le disposizioni del citato Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, non sono tuttora applicabili per quanto riguarda il personale degli impiegati di pubblica sicurezza in quanto non è stato fino ad oggi completato una volta tanto il relativo organico come ne era stata data facoltà con l'art. 15 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1425;

Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione di 150 alunni d'ordine nella carriera della pubblica sicurezza, mediante concorso per esame, a norma delle disposizioni vigenti.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 95. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **107.**

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. **2283.**

Autorizzazione, in via eccezionale, dell'assunzione di 80 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S. mediante concorso per esame, a norma delle disposizioni vigenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 agosto 1925, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, recante provvedimenti diretti a limitare il personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, con cui è stata prorogata fino al 20 agosto 1930 la efficacia delle disposizioni del predetto Regio decreto;

Ritenuto che inderogabili ed urgenti esigenze di servizio richiedono che si faccia luogo a nuova assunzione di personale nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1425;

Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione di 80 volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, mediante concorso per esame, a norma delle disposizioni vigenti.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 94. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1930.
Nuova tabella contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2843;
Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1929, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 12 dicembre 1928, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali per la esportazione di riso nazionale lavorato;
Ritenuta la necessità di includere nella tabella stessa un nuovo tipo di riso della qualità « originario » da denominarsi « splendore extra extra », e di apportare qualche lieve ritocco alla tolleranza di grani gessati, allo scopo di rendere i tipi di nuova formazione rispondenti alle caratteristiche del prodotto della campagna 1929;
Su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 26 maggio 1929, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI ITALIANI « CAROLINA ».

Tipo Carolina sublime speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Bertone, Allorio, Novella, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Allorio, Novella, Greppi, Tolmino, Dellarole, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

6 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina diamante.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

6 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina Vittoria.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vittoria, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

TIPI ITALIANI « GIGANTE ».

Gigante extra brillato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

Gigante extra oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 1/2 % di umidità.

Gigante extra raffinato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

Splendore sublime oppure *A.A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Splendore extra extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
7 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Splendore extra oppure *A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Sublime oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Oleato extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Naturale sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Splendore superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Splendore fino.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'an-

nata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Oleato superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, bene oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Oleato fino.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, bene oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Naturale superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati, di grana lunga, grossa e tonda.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

La lavorazione a raffinato può essere compiuta a diversi gradi di intensità e precisamente dal grado leggero che toglie alla cariosside semplicemente il pericarpo, al grado profondo che vi asporta pure i primi strati dell'albume.

In questa classifica di risi per esportazione sono distinti due gradi di raffinazione: quella di 1° grado corrispondente alla più profonda e quella di 2° grado corrispondente alla più leggera.

Lavorazione a camolino. — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste precisamente nel dare una leggerissima oleatura alla superficie dell'albume con olio di lino, di ricino o di vasellina.

Corrispondentemente alle graduazioni dei raffinati stanno altrettante graduazioni dei camolini. In questa classifica, il camolino « 1° » è derivato dalla raffinazione di 1° grado ed il camolino « 2° » dalla raffinazione di 2° grado.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste precisamente nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare aspetto brillante al riso.

Anche per i brillati le graduazioni corrispondono ai raffinati.

In questa classifica i brillati « 1° » e « 2° » sono derivati dalla raffinazione di 1° grado, mentre il brillato « 3° » è derivato dalla raffinazione di 2° grado.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature più o meno accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende il *corpetto* e la *mezzagrana;* esclude la *risina* e la *puntina*. Per quanto riguarda i tipi Carolina è considerata « rottura grossa » la grana inferiore a tre quarti della normale.

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano, in tutto od in buona parte, opachi, farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una piccola macchia nera alla superficie, macchia che non pregiudica il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano leggere linee nere o aloni circolari neri.

Grani ambrati. — Sono quelli di minore trasparenza e con leggera tinta giallognola.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI	Grado di lavorazione	Tolleranze: Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati o con leggere striature nere	Grani ambrati	Umidità
		%	%	%	%	%	%
1. Carolina sublime speciale .	1°	10	3	2	1/4	—	13 ½
2. Carolina sublime	1°	6	3	2	1/4	—	13 ½
3. Carolina diamante.	1°	6	3	3	1/4	—	13 ½
4. Carolina Vittoria	1°	3	2	2	1/4	—	13 ½
1. Gigante extra brillato. . .	1°	2	3	3	1/4	—	14
2. Gigante extra oleato . . .	2°	2	3	3	1/4	—	14 ½
3. Gigante extra raffinato . .	1°	2	3	3	1/4	—	14
1. Splendore sublime oppure A.A.A.	1°	2	2	2	1/4	—	13 ½
2. Splendore extra extra. . .	1°	2	7	2 ½	1/4	—	13 ½
3. Splendore extra oppure A. A.	1°	2	12	2 ½	1/4	—	13 ½
4. Sublime oleato	1°	2	2	2	1/4	—	13 ½
5. Oleato extra	1°	2	12	2 ½	1/4	—	13 ½
6. Naturale sublime	1°	2	2	2	1/4	—	13 ½
7. Splendore superiore	2°	3	2	2 ½	1	1/4	14
8. Splendore fino.	2°	3	12	3	1	1/4	14
9. Oleato superiore.	2°	3	2	2 ½	1	1/4	14
10. Oleato fino	2°	3	12	3	1	1/4	14
11. Naturale superiore.	2°	3	2	2 ½	1	1/4	14

Roma, addì 20 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(831)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12939.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Leopolda Bicik fu Giuseppe, nata a Trieste il 15 novembre 1894 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Torelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Leopolda Bicik è ridotto in « Torelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(76)

N. 11419-12940.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Musitelli ved. Bicik fu Vincenzo, nata a Trieste il 4 settembre 1876 e residente a Trieste, via F. Severo n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Torelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Musitelli ved. Bicik è ridotto in « Torelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alfredo fu Giuseppe, nato il 23 giugno 1909, figlio;
2. Elsa fu Giuseppe, nata il 6 settembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(77)

N. 11419-9643.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arrigo Carabaich fu Nicolò, nato a Muggia il 7 settembre 1905 e residente a Trieste, Riva Grumula n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carabei »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arrigo Carabaich è ridotto in « Carabei ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(78)

N. 11419-14193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Carnincich fu Pietro, nato a Bol (Dalmazia) il 21 maggio 1892 e residente a Trieste, piazza San Giovanni n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carninci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Carnincich è ridotto in « Carninci »

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Carnincich nata Planinec fu Giuseppe, nata il 15 settembre 1901, moglie;
2. Carmen di Angelo, nata il 5 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(79)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 13.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 gennaio 1930 Anno VIII

Francia	75.06	Belgrado	33.88
Svizzera	369.37	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	93.01	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.68	Norvegia	5.11
Spagna	253.70	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.661	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.567	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.105
Praga	56.58	Rendita 3.50 %	66.40
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	60.50
Peso Argentino Oro	17.28	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino Carta	7.60	Consolidato 5 %	79.05
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.88	I serie	72.45
Oro	368.44	II serie	72.35

SOCIETA' ANONIMA DELLE ACQUE DI CASALOTTO

Sede in Catania

Capitale sociale L. 4.280.000 interamente versato

Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1930.

Si avvertono i portatori di azioni di serie B che essendosi fatto il sorteggio annuale delle 20 azioni di serie B furono estratti i seguenti numeri:

174 — 226 — 561 — 794 — 823 — 1118
1125 — 1140 — 1234 — 1315 — 1466 — 1635
1770 — 1852 — 1948 — 2127 — 2382 — 2401
2534 — 2836

Si avverte altresì che le seguenti azioni di serie B estratte in precedenti sorteggi non sono state ancora rimborsate:

301 — 394 — 443 — 829 — 1740 — 1752
1858 — 2003 — 2370 — 2445 — 2558 — 2900

L'importo delle azioni corrispondenti ai numeri suddescritti è esigibile presso la cassa della Società dietro ritiro di esse azioni sorteggiate.

Catania, 15 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Presidente del Consiglio: (firma illeggibile).

(Avviso n. **6700**).

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.